

posta la necessità di questo consentimento a che giova, onorevoli colleghi, che noi, per legge, distinguiamo le questue o collette che si possono permettere dalle questue o collette che sono assolutamente vietate? La legge a noi proposta dice che " si potranno permettere le questue o collette per iscopo filantropico o di beneficenza o per sollievo di pubblici infortuni. „ Dunque se alcuno vorrà fare una questua o colletta per iscopo scientifico, artistico, per dare un pubblico spettacolo, per costruire una chiesa, non si potrà avere in alcun modo il permesso? E procederete, per esempio, contro l'onorevole Levi che fa una colletta per innalzare, nella sua Reggio, un monumento scientifico al padre Secchi, come se questo fosse un reato? Io arrivo a comprendere che per qualsiasi colletta si richieda il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza; ma come è possibile proibire in modo assoluto nel nostro paese tutte le questue o collette per scopo diverso, le quali non sono vietate in nessun paese del mondo? L'Italia sarà dunque nel mondo il solo Stato, dove non si potranno fare altre questue o collette se non che per scopi di beneficenza?

Confesso francamente che non posso comprendere specialmente l'esclusione esplicita che si è voluta fare nel secondo comma di questo articolo delle questue e collette, le quali hanno uno scopo religioso.

Questa misura mi ricorda proprio *l'ecrasons infame* della rivoluzione francese. Come volete fare, con qual diritto, con qual serietà, in un paese la cui grande maggioranza è pur cattolica, ad impedire qualsiasi questua o colletta per scopo di culto fuori delle chiese? Io capisco come a molti possa essere poco gradito, anche dopo la soppressione delle corporazioni religiose, lo spettacolo di frati e monache che girano questuando. Comprenderei in questo caso anche un assoluto divieto di compiere questue o collette; ma sembrano ingiusta l'esclusione di qualsiasi scopo di culto, perchè offendendo il sentimento della gran maggioranza noi verremo così, senza saperlo, a mettere addosso allo Stato una spesa assai rilevante. Infatti, signori, ci sono delle questue o collette le quali voi non potete proibire in nessun modo. In molti paesi, per esempio, alcune decime, che, con la legge votata or fa un anno, vennero conservate, non sono altrimenti riscosse, che col mezzo di questue o collette; e sul prodotto di queste si paga persino la tassa di ricchezza mobile. Certo il prodotto di siffatte questue o collette, vien computato dal Ministero di grazia e giustizia, nella somme delle congrue che

vengono pagate ai parroci; soppresse le questue e collette, siete voi in grado di reintegrare le congrue dei parroci, e di dar loro tutto quello che verrebbero a perdere con questo divieto?

Ma più che tutto mi ripugna l'idea dalla quale mi pare che il secondo comma di questo articolo sia mosso. Perchè, ripeto, questa avversione soltanto contro la colletta a scopo religioso, in un paese dove pur ci sono molti ai quali deve essere riconosciuta la libertà di pagare il culto secondo detta loro la coscienza, dove non mancano credenti i quali dimostrano col fatto loro la verità delle parole di Lamennais: " che la fede che paga è più ardente della fede che prega. „

Perchè volete voi negare, a quelli i quali vogliono pagare la loro fede, i ministri del loro culto, di fare delle collette per celebrare una funzione religiosa, mantenere un parroco, sentire un celebre oratore sacro, innalzare una Chiesa, o per altro scopo religioso?

A me pare basti la garanzia che questa legge vi dà, la necessità che anche per queste si esiga il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza. Dal momento che sta a voi di permettere o di proibire siffatte questue, non dovete escludere alcuna specie di questua o colletta.

Per queste ragioni credo che se vogliamo fare delle leggi, non per un paese ideale, ma per un paese qual'è il nostro; delle leggi che non ripugnino ai nostri costumi, a sentimenti, che son pur quelli della grande maggioranza degli italiani, e che saranno perciò inapplicabili, noi dobbiamo bensì votare questo articolo, ma con quelle correzioni che abbiamo avuto l'onore di proporre alla Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Demaria.

**Demaria.** Io approvo il concetto dell'articolo 81 e credo che nessuno si dovrà lamentare, se pel beneficio arrecato dal medesimo, verranno a diminuire certe questue che forse sono più umilianti di quelle che si fanno sulla pubblica via. Nè mi rimuovono le osservazioni dell'onorevole Brunialti, perchè essendo possibile la questua mediante l'autorizzazione, vorrà dire che spetterà all'autorità politica di concedere l'autorizzazione, quando la questua non avrà nulla che possa urtare i diritti dei cittadini.

Ma piuttosto io vorrei pregare la Commissione e l'onorevole ministro di portare le osservazioni loro sulla pena che è inflitta nell'alinea dell'articolo 80.

Nelle altre disposizioni relative alla mendicizia, il progetto si riferisce al Codice penale. Ed il